

La riproduzione medicalmente assistita e i diritti dei soggetti coinvolti

di Letizia Gianformaggio

Le pagine che seguono, nelle quali sono esaminati alcuni articoli delle Legge del 19 febbraio 2004, n. 40, sulla "*Procreazione medicalmente assistita*", furono scritte da Letizia Gianformaggio quando la legge era ancora in corso di approvazione. Nonostante il tempo trascorso e nonostante il fatto che nell'intenzione dell'autrice non fossero destinate a una rivista scientifica (costituivano, in effetti, un testo preparato per una lezione), ci sembra che la loro lettura possa risultare interessante. Enrico Diciotti le ha ritrovate tra gli scritti inediti di Letizia Gianformaggio ed il *Forum* è ben lieto di pubblicarle, in commosso ricordo di Letizia .

1. Funzione delle leggi

Le leggi sono insieme specchio della società e guida dei comportamenti. Nel primo senso sono un risultato di dinamiche sociali; nel secondo senso ne sono un fattore propulsore.

Le leggi sono, per lo più, traduzione di principi. In uno stato di diritto laico (ne abbiamo parlato) esse debbono salvaguardare i diritti fondamentali delle persone, primo fra tutti l'uguale dignità.

Le leggi agiscono, tra l'altro, con divieti; ma è ingenuo immaginare che, una volta emanata la legge, i comportamenti vietati non vengano più tenuti. Si sa bene che ci saranno sempre delle violazioni. Anzi, il diritto come istituzione è costituito in gran parte proprio di organi, strumenti e procedure per l'accertamento delle violazioni e la imposizione delle conseguenze stabilite. La violazione delle leggi dunque, non è in sé un fenomeno patologico (anzi, paradossalmente, se non ci fosse violazione, le leggi sarebbero inutili). Tuttavia, se le violazioni superano una certa soglia, certo difficile da individuare con precisione, diventano sintomo di un malessere grave.

2. Laicità

Ci sono sfere della vita personale nelle quali il diritto deve astenersi dall'interferire, nelle quali l'individuo è sovrano. Ricordiamo il passo da *On Liberty* di John Stuart Mill del 1859: «Il solo aspetto della propria condotta di cui ciascuno deve rendere conto alla società è quello riguardante gli altri: per l'aspetto che riguarda soltanto lui, la sua indipendenza è, di diritto, assoluta. Su sé stesso, sulla sua mente e sul suo corpo, l'individuo è sovrano» (p. 33). Intoccabili dal diritto sono in primo luogo la sfera dell'integrità del corpo e la relativa autodeterminazione, e quindi la sfera della coscienza, dei pensieri, dei sentimenti, delle opinioni.

3. Bioetica

Oggi, alcune forme di gestione autonoma del corpo, una volta impensabili, decise sulla base di scelte di valore operate nella propria coscienza, sono rese possibili dalle tecnologie fornite dal progresso scientifico; ma proprio per questo richiedono l'intervento di professionalità e di apparati. Hanno dunque un costo, e comportano la messa in gioco di interessi (economici o professionali) che non sono necessariamente tali da servire esclusivamente gli interessi dell'individuo coinvolto.

Ne consegue che il diritto con le sue regolamentazioni non può astenersi dall'interferire. Ma deve farlo senza limitare, o meglio - si dovrebbe dire - proprio al fine di garantire, l'inviolabilità del corpo e la libertà di coscienza.

4. Procreazione assistita

Una delle forme di gestione autonoma del corpo oggi possibile, ed una volta impensabile, è la procreazione medicalmente assistita, comunemente detta 'artificiale'.

Il diritto non può astenersi dal regolarla, ma facendolo rischia proprio di entrare in quella sfera intima delle persone che, alla luce del principio di laicità, gli è sottratta: la sfera della libertà personale, della genitorialità, dei rapporti affettivi, della nascita, della salute riproduttiva, della autodeterminazione delle donne. Per questo la legislazione in materia di

procreazione medicalmente assistita costituisce una delicatissima questione di politica del diritto.

5. Situazione italiana

In Italia, nonostante ciò che si è detto finora, non esiste - ancora - una legge sulla riproduzione assistita. Essa, come appena detto, è di difficile introduzione ovunque, per i valori, le libertà, i principi in gioco, e per la continua evoluzione scientifico-tecnologica che rende problematica la cristallizzazione di regole adeguate; ma nel nostro paese l'impedimento più consistente è costituito dalla netta contrapposizione tra laici e cattolici che ostacola la formazione di quell'ethos condiviso di cui le leggi, se vogliono essere efficaci, non possono non essere espressione, così come s'è detto nel primo punto.

Va osservato che quando si parla della contrapposizione tra laici e cattolici ci si riferisce alla contrapposizione tra una parte della società che accetta il principio della separazione tra diritto e morale, ed una parte che invece ritiene che ciò che è immorale debba essere giuridicamente sanzionato; cioè che le leggi debbano avere (oltre alla funzione di tutela dei diritti, anche) una funzione espressiva, ovvero sia quella di esprimere uno stigma sociale. Naturalmente questa seconda posizione, che viene solitamente chiamata "la posizione cattolica", non è fatta propria da tutti i singoli cattolici, molti dei quali non ritengono affatto di dover imporre per legge i propri principi, ma è la posizione delle gerarchie cattoliche, oltretutto di alcune formazioni politiche rappresentate in Parlamento, trasversali anche alla divisione tra centro-destra e centro-sinistra.

Ma una legge sulla riproduzione medicalmente assistita è oggi in discussione in Italia. Essa è stata approvata dalla Camera dei Deputati il 18 giugno 2002, ed è attualmente nelle Commissioni del Senato, prima di passare al vaglio dell'Aula.

6. Il progetto di legge attualmente in discussione

Esaminiamo alcuni punti qualificanti della legge, al fine di discutere se essa rispetta i principi fondamentali dello stato laico di diritto, e se, essendo uno specchio fedele della società da cui promana, è suscettibile di costituire una guida efficace dei comportamenti.

- Art. 1, comma 1:

Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, *che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.*

- Art. 4, comma 3:

È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita *di tipo eterologo.*

- Art. 5:

possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita *coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.*

- Art. 14, comma 2:

Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 [aggiornamento periodico delle linee guida, in riferimento all'evoluzione tecnico-scientifica], *non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.*

7. Commento

7.1. I diritti del concepito

Le ultime parole dell'art. 1, nell'assicurare che la legge tutela i diritti di tutti i soggetti coinvolti, contiene una disposizione assolutamente pleonastica e vuota (come immaginare una legge che non assicuri i diritti di tutti i soggetti coinvolti nelle pratiche che regola?). Alla disposizione può essere dato un significato solo da un punto di vista retorico-politico, ove se ne considerino le ultime parole: "compreso il concepito". E' evidente infatti che il senso della disposizione sta tutto in quelle parole: cioè nel menzionare il concepito tra i soggetti, ossia tra i titolari di diritti, coinvolti. Va notato che, poiché non è detto quali siano i diritti del concepito, la legge non ne attribuisce nessuno, e dunque i diritti in oggetto non possono che essere quelli di cui il concepito è già titolare in virtù delle norme giuridiche attualmente vigenti: e questi sono i soli diritti patrimoniali subordinati all'evento della nascita.

L'art. 1 del codice civile italiano infatti recita:

Art. 1 (Capacità giuridica) - La capacità giuridica si acquista al momento della nascita.

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

..... (Abrogato con R.D.L. n. 25 del 20 gennaio 1944) [Esso stabiliva: Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali]

Ora, i diritti che la legge riconosce al concepito sono i diritti successori.

Che cosa può mai significare, allora, parlare di tutela dei diritti del concepito, per cui viene impiegato il termine 'soggetto'?

Questi termini usati nella disposizione legislativa, *così come altre espressioni nella Relazione di accompagnamento, di cui parleremo più avanti*, acquistano un senso preciso solo se collegate ad una proposta di legge, da tempo giacente in Parlamento, di modifica dell'art. 1 del Codice Civile, appunto.

Già nel 1995 il Movimento per la vita guidato dall'on. Carlo Casini propose di modificare l'articolo 1 del codice civile italiano: secondo la proposta la capacità giuridica si acquisterebbe dal momento del concepimento. Nella proposta i diritti subordinati alla nascita sarebbero stati solo quelli patrimoniali, mentre l'embrione sarebbe già titolare di altri diritti, il diritto alla vita, alla famiglia, all'identità genetica, alla integrità psicofisica. Questa proposta di legge è stata variamente discussa nella società, sulla stampa, nella politica, ma non è mai approdata nelle Commissioni né tanto meno nelle Aule parlamentari

Si tratta di una proposta che produce una serie di paradossi, il primo dei quali è un conflitto potenziale tra i diritti di due persone - la donna e il nascituro - che non sono distinte e separate l'una dall'altra, ma una delle quali (la donna) contiene nel suo corpo e nutre con il suo corpo il corpo dell'altra.

I diritti di cui l'embrione sarebbe titolare sono ovviamente, come sono tutti i diritti, correlativi di obblighi, e gli obblighi, ovviamente, sarebbero obblighi della madre, soddisfacibili non con comportamenti od omissioni rivolti all'esterno, ma con una serie di cure e di attenzioni rivolte al proprio corpo, cure ed attenzioni che diverrebbero così oggetto di prescrizioni, non nel senso metaforico in cui si parla di prescrizioni terapeutiche, ma in quello letterale delle prescrizioni giuridiche, vale a dire non consigli, ma imposizioni. La donna, il cui corpo diventerebbe un luogo abitato da un potenziale nemico, un territorio su cui lo stato acquisirebbe giurisdizione a tutela e salvaguardia dei diritti del suo abitante, verrebbe con ciò a perdere la libertà personale, la prima delle libertà, il fondamentale tra i diritti umani garantiti ad ogni soggetto da ogni costituzione e dalle Dichiarazioni dei diritti.

Questo va sottolineato con decisione: che con l'attribuzione della capacità giuridica al nascituro si avrebbe per la prima ed unica volta nella storia, contestualmente all'allargamento in una direzione della sfera del giuridicamente protetto, il restringimento della stessa sfera in un'altra direzione. Non già nel senso ovvio che sempre il riconoscimento di nuovi diritti comporta il sorgere di nuovi obblighi, ma in quello ben più pregnante che "l'invenzione" di un nuovo soggetto di diritto comporta la perdita di un diritto fondamentale, del più "classico" se possiamo dir così tra i diritti fondamentali di un altro soggetto.

Inoltre i diritti del nascituro non potrebbero ovviamente essere esercitati in proprio, e sarebbe quindi necessario un curatore; costui ovviamente non potrebbe ignorare i diritti della donna, ma siccome in caso di conflitto è d'obbligo tutelare il più debole, e siccome non c'è dubbio che tra la donna e l'embrione questo sarebbe comunque il più debole, i

diritti della donna verrebbero sicuramente sacrificati.

Ciononostante, è chiarissimo che il testo attuale dell'art. 1 della Legge sulla Riproduzione Medicalmente Assistita che sta seguendo il suo iter parlamentare è stato formulato in funzione di questa altra modifica legislativa, l'ostilità nei cui confronti intende, sia pure maldestramente, aggirare.

7.2. Divieto della fecondazione "eterologa", e per certe categorie di persone

L'art. 4, comma 3, e l'art. 5 contengono divieti che non sembrano giustificati sulla base di una concezione laica del diritto.

L'art. 4 contiene il divieto di tecniche di riproduzione medicalmente assistita di tipo eterologo, con la quale espressione ci si riferisce - in modo del tutto improprio - all'utilizzo di gameti provenienti da donatori, anziché da uno dei due futuri genitori. In modo improprio, sia perché 'eterologo', in medicina, si dice di un organo, tessuto o sostanza organica, in particolare proteica, che proviene da una specie animale differente; sia perché il fatto che venga utilizzato un gamete non del futuro genitore ma di altra persona non pare proprio possa portare a un diverso tipo di 'tecnica'.

La assoluta non ovvietà del divieto dipende dal fatto che, secondo la legge italiana, per acquistare lo status giuridico di genitore non è necessario essere madre o padre biologico. Inoltre tale divieto produce indubbiamente una discriminazione nei confronti di tutti gli uomini e le donne sterili, e specialmente verso quel numero sempre crescente di giovani malati di cancro che oggi possono essere curati a discapito però della loro capacità riproduttiva.

L'art. 5 vieta il ricorso alle tecniche in questione a individui gay, single, in età non potenzialmente fertile. Alle prime due classi di persone, ove non infertili o sterili, non è evidentemente impedito né vietato di procreare, e quindi tale divieto legislativo configura una palese discriminazione nei confronti delle persone single e gay infertili o sterili. In riferimento alla terza classe di persone, il discorso va rovesciato. Si tratta di persone che naturalmente non sono in condizioni di procreare; ma l'utilizzazione medica del progresso scientifico e tecnologico non ha proprio lo scopo di fornire opportunità a chi non ne ha, o non ne ha più, per natura?.

7.3. Divieto di produrre più di tre embrioni per ciclo.

L'art. 14, comma 2 contiene delle indicazioni tecnico-operative potenzialmente gravemente lesive della salute psico-fisica della donna. Cerco di spiegare. La paziente che intraprende un normale ciclo di fecondazione in vitro viene sottoposta a trattamenti ormonali che permettono il recupero di un numero di ovociti che varia generalmente da quattro a dieci. Oggi tutti gli ovociti vengono inseminati (diventano così embrioni), e vengono poi trasferiti in utero gli embrioni dotati di una maggiore potenzialità di sviluppo e di impianto (ciò riflette quanto avviene in natura, dove oltre il 40% degli embrioni subisce un arresto durante lo sviluppo). Limitando ad un massimo di tre il numero degli embrioni prodotti in vitro (e non, si badi, il numero degli embrioni trasferiti in utero, che sarebbe del tutto ragionevole), c'è la possibilità che non se ne sviluppi nessuno. Diminuiranno quindi le possibilità di gravidanza per ogni ciclo di fecondazione, e crescerà quindi la necessità di sottoporsi a più cicli, aumentando i fattori di rischio per la paziente, la quale verrà sottoposta a più stimolazioni ovariche, potenzialmente pericolose, a più rischi chirurgici legati al prelievo di ovociti, a rischi di tipo psichico conseguenti a reiterazione dei trattamenti.

8. La ragione dei divieti

Quale è la ragione di tutti questi divieti? Scindiamo in due parti la risposta a questa domanda, ed affrontiamo in primo luogo il problema della ragione logico-giuridica, e quindi quello della ragione etico-politica dei divieti in oggetto.

8.1. Ragione logico-giuridica.

I divieti giuridici non possono che essere il rovescio di diritti, in questo caso però i diritti in questione non ci sono, né nella legge né nell'ordinamento. Sono stati tuttavia enunciati nella Relazione con la quale la legge era stata presentata alla Camera dei Deputati lo scorso 26 marzo e che conteneva la seguente testuale affermazione: «In ogni caso non si potrà prescindere dal riconoscere al concepito tre diritti fondamentali: il diritto alla vita; il diritto alla famiglia, il diritto alla propria identità genetica ed affettiva». La Relazione è un testo che, giova ricordarlo, non ha nessuna forza normativa, ma che è indicativo della volontà politica con cui viene presentato il progetto di legge.

Ora, soltanto dall'ammissione che il concepito effettivamente goda di questi diritti, dei quali tuttavia non c'è traccia nell'ordinamento, può discendere la giustificazione dei divieti di cui sopra. Infatti: il diritto alla vita renderebbe ragione della limitazione del numero degli embrioni da produrre in vitro; il diritto alla famiglia giustificerebbe il divieto di accedere alle tecniche per gay e single, ed il diritto all'identità genetica spiegherebbe perché viene vietata la riproduzione assistita c.d. "eterologa".

Ovviamente ci si è ben guardati dall'inserire nel testo del progetto di legge la loro enunciazione, il che avrebbe reso molto più contrastato il percorso di questa verso l'approvazione. Il progetto presentato alla camera dei Deputati conteneva l'affermazione di uno solo di essi, il "diritto a nascere del concepito", ma anche questa previsione è stata abbandonata e non figura più nel testo approvato e ora in discussione nelle Commissioni del Senato. Né, per le ragioni già ricordate, si può ritenere che esso (o addirittura tutti e tre) siano compresi nei "diritti del concepito" di cui all'art. 1.

8.1.1. I diritti del concepito e l'ethos condiviso

Infine va sottolineato che i diritti del nascituro di cui si parla nella Relazione al progetto presentato alla Camera - che violano, come abbiamo visto, i diritti fondamentali di libertà delle donne - non rientrano neanche nel patrimonio di valori morali condiviso da quelli che saranno i destinatari delle norme di cui si discute. Come abbiamo già ricordato siamo in presenza in Italia di una profonda divisione su come debba avvenire il bilanciamento tra i diritti di libertà della donna e la tutela da accordare al nascituro. In tale situazione il principio supremo di laicità non legittima l'imposizione da parte del diritto di valori su cui non si realizza l'unanimità dei consensi, ma garantisce l'esistenza di uno "*spazio pubblico in cui possa avvenire il confronto tra le diverse posizioni*". I tanti divieti contenuti nel progetto di legge in questione hanno invece precisamente l'intento di chiudere questo spazio. Ma sul terreno morale non esiste garanzia di accordo né di compromesso, ma solo possibilità di reciproca tolleranza. E la tolleranza consiste, in questo caso, nel riconoscere alle diverse concezioni il carattere di legittime posizioni morali, nessuna delle quali è squalificabile come "immorale" solo perché non condivisa. Il che equivale a non brandire contro nessuna di esse il rigore della legge.

8.2. Ragione etico-politica.

I divieti in questione hanno l'effetto - non voglio dire lo scopo - di limitare l'autonomia riproduttiva femminile.

Essi comportano la soppressione di quella libertà personale e di quella autonomia che sono specificamente femminili. La libertà personale è, come abbiamo detto, *in primis* la autonoma gestione del proprio corpo; e quindi, ovviamente, la libertà specificamente femminile è, prima di ogni altra, la autonoma gestione delle proprie capacità riproduttive, essendo queste capacità lo specifico del corpo della donna.

8.2.1. Il corpo come oggetto di proprietà

Oggi è diventato di moda irridere, o scandalizzarsi, nei confronti degli slogan cosiddetti "vetero-femministi", in primis quello arcinoto sulla "gestione" del proprio utero. Ebbene, quale è il senso di questa irrisione? di questo scandalo? Cosa c'è di scandaloso nell'affermare che il corpo femminile è della donna? cioè nel trasformare un genitivo partitivo in genitivo possessivo?

Evidentemente l'idea della proprietà di se stessi è bizzarra. E lo è anche quella della proprietà di parti di sé, quindi del proprio corpo. Parlare di proprietà di se stessi, o di proprietà di una parte del proprio corpo, ad esempio della proprietà di un proprio braccio, si può evidentemente solo per metafora. Ma non si può dimenticare che si tratta di una metafora che ha una storia lunga e gloriosa: la storia del liberalismo classico, a cominciare da John Locke che fonda la proprietà privata sulla proprietà dei prodotti del lavoro, giustificata a sua volta con la proprietà della mano che compie il lavoro. Il che è ovviamente discutibile, così come lo è ogni tesi filosofica; e tuttavia non pare che abbia mai suscitato lo scandalo che invece suscita la tesi della proprietà da parte della donna delle proprie capacità riproduttive.

La ragione non è difficile da trovare. Ciò che è scandaloso è che si nasca da donna. L'origine dello scandalo è nella natura; scandalosa è la natura stessa, che contiene dei "fatti" irriducibili a concetti che non si vogliono e non si possono mettere in discussione, cosicché, per salvare i concetti, vanno negati i fatti che quei concetti non possono interpretare. Fondamentalmente, il concetto non in grado di interpretare il fatto che l'essere umano nasca da donna è il concetto di "individuo".

8.2.2. Il concetto di individuo

L'individuo è, etimologicamente, indivisibile; è l'atomo sociale, l'elemento "naturalmente" costitutivo, perché insieme impenetrabile ed inscindibile, dell'ordine "artificiale" costituito dalle collettività. L'individuo è la manifestazione dell'identità, mentre la collettività, il gruppo, la comunità, la società sono insiemi, logicamente arbitrari, di individui che si considerano o vengono considerati uguali (appunto uguali, non identici) in virtù di criteri di selezione scelti a partire da opzioni che, per quanto fondamentali, sono sempre di matrice culturale. Ogni unione tra individui è meramente contingente.

Ma l'unione tra la donna e il non ancora nato non è "un gruppo di individui", non è affatto contingente, non è frutto di opzioni culturali; il corpo della donna non è impenetrabile né inscindibile: esso accoglie e si divide, e nell'accogliere e dividersi compie una funzione generatrice di individui nuovi.

Ebbene, la teoria costruita sul concetto di "individuo" ignora questo fatto, che pure è uno di quei dati naturali che è compito precipuo della teoria interpretare. Ma ogni teoria è un prodotto culturale, quindi logicamente arbitrario, selettivo. La selettività in questo caso ha operato nascondendo la specificità femminile, e quindi - per tornare al nostro tema - pur derivando dalle proprietà naturali, cioè dall'essere dell'individuo, il dover essere della libertà individuale, cioè dell'autonoma gestione delle capacità ad esso proprie, ha operato negando quella libertà specificamente femminile che si realizza nell'autonoma gestione delle proprie capacità riproduttive.

Storicamente, ed è storia millenaria ben nota, ciò è avvenuto accordando agli uomini - padri, fratelli, mariti - il potere sottratto alle donne sul corpo delle donne, ed assoggettando le donne deprivate di questo potere al controllo penale. Ciò ha significato la riduzione della donna a *mezzo - strumento di procreazione* - per fini non suoi: i figli servono - al padre, al marito, ai fratelli - e la donna deve procurarli: se non vi riesce, è inutile.

8.2.3. L'autonomia riproduttiva femminile in materia di interruzione di gravidanza

Ma da alcuni anni, in molti altri paesi e poi anche in Italia, il diritto ha restituito alle donne, sia pure in modo ambiguo e contraddittorio, la disponibilità del proprio potenziale riproduttivo. E' vero infatti che in base alla legge del 22 maggio 1978 n. 194 la possibilità di interrompere una gravidanza rimane una concessione garantita, sulla carta, solo per gravi e documentati motivi; ma è altrettanto vero che è stato accolto il principio in base al quale <<non si può configurare un "diritto alla paternità" analogo e simmetrico al "diritto alla maternità": perché gestazione e parto riguardano soltanto il corpo delle donne, e non anche quello degli uomini>> (Ferrajoli). E' stato accolto il principio in base al quale <<se la decisione di mettere o non mettere al mondo attraverso un corpo femminile fosse subordinata anche solo all'accordo con il potenziale padre, la decisione di questi sarebbe sul corpo di un'altra persona, ed equivarrebbe quindi all'esercizio di un potere dell'uomo sulla donna che violerebbe sia la libertà personale delle donne che l'uguale valore delle persone>> (Ferrajoli).

8.2.4. Una inversione

Ma la storia procede e talora, come nel nostro caso, retrocede. Se la legge n. 194 ha riconosciuto la decisione *di non mettere al mondo* come decisione autonoma della donna, la legge sulla riproduzione medicalmente assistita che si sta discutendo tende a sottrarre alla donna la decisione autonoma *di mettere al mondo*. La donna insomma può decidere di abortire, ma non può decidere di avere un figlio. Non se non ha un marito o un convivente stabile, non se ha superato una certa età. E questa differenza richiede di essere giustificata.

Si risponde che la donna evidentemente può farlo quando ne ha, naturalmente, le capacità fisiche, mentre non può farlo quando la sua scelta richiede, per essere soddisfatta, un intervento medico. Ma perché questa dovrebbe essere una differenza rilevante, quando anche l'aborto richiede un intervento medico? La differenza di trattamento resta quindi ingiustificata.

E quando nell'ordinamento si ha una differenza di trattamento ingiustificata si richiede un intervento riequilibratore. Tale intervento può andare nei due sensi: quello di eliminare dall'ordinamento l'una o l'altra delle normative incompatibili. E' facile immaginare quale normativa sia da eliminare ad avviso della maggioranza che vuole la nuova legge sulla riproduzione assistita. Ma poiché l'organo cui spetta la decisione non è una - contingente - maggioranza parlamentare, ma la Corte Costituzionale, si può ancora sperare che il rispetto dei principi fondamentali del nostro sistema giuridico,

primo fra tutti il principio di laicità, venga ripristinato.

9. Conclusione

Può essere dello Stato, e soprattutto di uno stato laico, il compito di stabilire chi può procreare, fino a quale età, in quali condizioni personali e sociali? E ancora: la necessaria regolamentazione giuridica dell'impiego delle tecniche di procreazione medicalmente assistita deve necessariamente esprimersi in divieti? Divieti, tra l'altro che, si può ben prevedere, essendo largamente non condivisi nelle loro ragioni, ed andando contro molti desideri e interessi, incontreranno numerosissime violazioni. E nel numero delle violazioni (sostanziali, se non formali) dobbiamo comprendere anche gli interventi di procreazione assistita che si andranno a fare all'estero, realizzando il c.d. "turismo procreativo" che renderà - come succede fin troppo spesso - esenti dai rigori della legge gli strati più abbienti della popolazione.

Forum di Quaderni Costituzionali

Costituzionali